



COMUNE DI UMBERTIDE

PROVINCIA DI PERUGIA

REGISTRO GENERALE
Ordinanza nr. 51 Del 03/05/2020

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA

Oggetto: ordinanza contingibile e urgente di riapertura dei mercati settimanali per la sola vendita di prodotti alimentari a seguito dell'EMERGENZA COVID-19.

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza N°42 del 03/04/2020 di proroga delle ordinanze di chiusura dei mercati e dei cimiteri comunali per contenere la diffusione del virus COVID-19;

Richiamata l'ordinanza sindacale contingibile e urgente N° 32/2020 del 10/03/2020 con la quale è stata disposta la sospensione dal 10/03/2020 al 03/04/2020 dei mercati settimanali a causa dell'emergenza determinata dal rischio di diffusione del COVID-19 le cui disposizioni hanno permesso di limitare gli assembramenti di persone;

Visto il D.L. 19 del 25 marzo 2020 *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19* che all'art. 1 prevede limitazioni allo svolgimento di fiere e mercati , a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

Visto il D.P.C.M. del 10 marzo 2020 emanato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel periodo dal 14/04/2020 sino al giorno 03/05/2020;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 con la quale sono state previste misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Visto il DPCM 19 del 25 marzo 2020 *Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*;

Visto il D.P.C.M. del 26/04/2020 *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale* il quale all'art. 2 prevede che "sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari";

Considerata l'opportunità di consentire ai cittadini il miglior approvvigionamento di prodotti alimentari e nel contempo consentire agli operatori commerciali itineranti del settore alimentare di riprendere la loro attività sul territorio;

Considerato che le misure di prevenzione nella lotta al coronavirus rendono necessario rimodulare la partecipazione degli operatori soprattutto al mercato del mercoledì ad Umbertide, in quanto il numero di

posteggi riservati al settore alimentare e l'ampiezza delle aree concesse non consentono di osservare le misure minime definite dal Ministero della Salute e dalle Autorità governative preposte alla gestione dell'emergenza;

Preso atto che si rende necessario rivedere l'intero assetto organizzativo dei mercati settimanali del martedì a Pierantonio, del mercoledì e del sabato a Umbertide capoluogo, in modo da consentire lo svolgimento dell'attività commerciale su area pubblica a condizione che venga assicurato il distanziamento sociale sia dai cittadini che dagli operatori;

Preso atto che a seguito della progettazione dei nuovi spazi e dell'avvio dell'attività si renderà necessario intervenire con ulteriori adattamenti e accorgimenti per rendere pienamente operativo e in sicurezza l'assetto dei mercati settimanali ed in particolare di quello del mercoledì ad Umbertide ove nella fase di avvio non è possibile riservare posteggi in sicurezza agli operatori non assegnatari di posteggio fisso (c.d. spuntisti);

Preso atto che si rende necessario rimodulare il sistema di gestione dei rifiuti del mercato alimentare del mercoledì ad Umbertide capoluogo per garantire la raccolta differenziata ed evitare maggiori rischi sanitari agli operatori ecologici;

Visto il progetto elaborato dal Servizio Polizia Locale insieme agli uffici tecnici del Comune di Umbertide incaricati di rielaborare gli spazi per consentire la riapertura del mercato alimentare;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il permanere dello stato di emergenza e della necessità di adottare le misure dirette a limitare il contagio e il diffondersi del virus COVID-19;

ORDINA

dal giorno 05 maggio 2020 e limitatamente alla sola vendita su area pubblica di generi alimentari:

a) la riapertura dei seguenti mercati nei rispettivi giorni della settimana e nell'ubicazione dei banchi indicati nelle planimetrie allegate alla presente:

- martedì dalle ore 06,00 alle ore 13,00 in piazza XXV Aprile a Pierantonio;
- mercoledì dalle ore 06,00 alle ore 14,00 in piazza Matteotti, via Stella e piazza Mazzini ad Umbertide;
- sabato dalle ore 08,00 alle ore 13,00 in piazza Matteotti, via Stella e piazza Mazzini ad Umbertide;

b) La partecipazione degli operatori non assegnatario di posteggio fisso (c.d. spuntisti) in questa fase iniziale è consentita unicamente presso il mercato del martedì in piazza XXV Aprile a Pierantonio ove la Polizia Locale ha valutato gli spazi idonei a garantire il distanziamento sociale imposto dalla normativa e la fruizione del servizio da parte dei cittadini.

c) Il commercio su area pubblica dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle seguenti disposizioni:

- PER GLI OPERATORI COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA:

1. obbligo di rispettare le misure contenute nei punti da 1 a 6 dell'allegato 5 al D.P.C.M. del 26/04/2020 e nelle successive indicazioni che verranno fornite con la successiva normativa emergenziale;
2. obbligo di posizionare le attrezzature all'interno degli spazi assegnati dalla Polizia Locale posti a distanza di 2 metri dall'inizio degli altri posteggi del mercato;
3. mantenimento del distanziamento interpersonale nello svolgimento dell'attività commerciale con gli utenti;
4. garanzia di pulizia e igiene ambientale dei veicoli, attrezzature e strumenti utilizzati nell'esercizio dell'attività commerciale;
5. obbligo dell'uso delle mascherine e dei guanti da parte degli operatori commerciali sia nelle fasi lavorative e di posizionamento della merce, sia nelle fasi di vendita e commercio dei prodotti alimentari;
6. obbligo di svolgimento dell'attività commerciale con non più di 2 operatori sul posteggio o su più posteggi assegnati al medesimo soggetto compreso il furgone. Gli operatori dovranno preferibilmente operare distintamente tra 1 incaricato al maneggio del denaro e 1 incaricato alla scelta, alla vendita, al confezionamento e imbustamento della merce. E' consentito che le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature e posizionamento della merce avvengano con l'ausilio di ulteriori addetti muniti di mascherine e guanti;
7. obbligo di posizionare la merce soltanto frontalmente al banco in modo da controllare la posizione degli acquirenti e la distanza tra le persone in fila che dovrà essere di almeno 1 metro;
8. obbligo di non allestire le parti laterali dei banchi di vendita x almeno 1 metro. In alternativa è consentito interporre strutture, che non creino pericolo o intralcio, che garantiscano la distanza tra i prodotti e le persone di passaggio mantenendo in ogni caso le strutture all'interno dei posteggi;
9. obbligo di consentire la scelta dei prodotti alimentari ad 1 solo acquirente per volta e di non farne avvicinare altri prima che il precedente abbia pagato e si sia allontanato. Nel caso vi siano 2 addetti alle vendite potrà essere consentita l'attività di vendita e scelta dei prodotti sino a massimo 2 acquirenti purché sia sempre garantito il distanziamento sociale tra le persone;
10. obbligo di maneggio del denaro da parte di 1 operatore munito di mascherina e guanti che non sia addetto alla vendita e manipolazione dei prodotti. In alternativa è consentito che entrambi gli operatori siano addetti alla vendita ma che al momento del pagamento indossino specifici guanti o indumenti (per es. guanti più grandi) dedicati soltanto al contatto con il denaro;
11. obbligo di dotare gli acquirenti che si apprestano agli acquisti di appositi guanti usa e getta per l'eventuale scelta diretta dei prodotti alimentari siano essi ortofrutticoli, prodotti confezionati o di altra tipologia, nonché disporre di dispenser di liquido igienizzante;
12. obbligo di mettere a disposizione dei propri clienti guanti usa e getta per l'eventuale acquisto con scelta diretta del prodotto da utilizzare sopra i guanti già indossati dagli stessi cittadini;
13. obbligo di negare la vendita della merce e l'avvicinamento al banco alle persone non munite dei dispositivi obbligatori per l'ingresso al mercato (mascherine e guanti);
14. diffondere agli acquirenti le informazioni sulla necessità del distanziamento tra clienti in attesa del proprio turno;
15. obbligo di posizionare nei pressi della cassa 1 apposito contenitore per il conferimento dei guanti usa e getta utilizzati dai clienti;

16. obbligo, per gli operatori su area pubblica del mercoledì, di conferire con propri mezzi, tutti i rifiuti debitamente separati presso l'isola ecologica di Umbertide appositamente organizzata per ricevere i rifiuti differenziati dell'attività commerciale del settore alimentare e aperta nella fascia oraria 13,00-15,00 del giorno di mercato.
17. divieto di lasciare sul suolo pubblico qualsiasi tipo di attrezzatura, contenitore, merce deperibile o materiale di altro genere al termine dell'orario di mercato.
18. Per consentire il corretto posizionamento dei banchi secondo la nuova disposizione dei posteggi e le nuove assegnazioni dettate dall'emergenza coronavirus, la prima giornata di mercato inizierà 1 ora più tardi dell'orario sopra indicato.

Nella prima giornata di mercato è vietato posizionare i veicoli e di aprire i banchi di vendita in assenza degli addetti della Polizia Locale.

- PER I CITTADINI CHE PARTECIPANO AL MERCATO:

1. massimo rispetto delle misure igienico-sanitarie generali dettate dalle Autorità sanitarie nazionali e locali dettate per impedire il diffondersi del contagio;
2. obbligo di avvicinarsi nell'area del mercato già muniti di mascherine e di guanti;
3. obbligo della distanza di almeno 1 metro dalle altre persone presenti al mercato;
4. obbligo di attendere il proprio turno prima di iniziare le operazioni di acquisto ponendosi ad almeno 1 metro dal cliente precedente;
5. obbligo di affrettarsi nelle operazioni di acquisto e di allontanarsi al termine dai banchi del mercato;
6. obbligo di non intrattenersi nell'area di mercato al termine degli acquisti e divieto assoluto di assembramenti;
7. obbligo di utilizzare nelle operazioni di acquisto, guanti usa e getta diversi da quelli già indossati per l'ingresso all'area di mercato nel caso in cui si intenda procedere alla scelta diretta del prodotto anziché avvalersi dell'operatore commerciale.

AVVERTE

- che le misure sopra indicate potranno essere modificate, interrotte o prorogate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza e in considerazione della normativa nazionale e dell'evoluzione epidemiologica.
- che le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. 19/2020 e in conformità delle normative ivi richiamate e alla disciplina di settore.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune e mediante apposita cartellonistica all'ingresso dell'area pubblica destinata a mercato dei prodotti alimentari;
- di incaricare il Servizio Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
 - Questura di Perugia;
 - Commissariato di P.S. di Città di Castello;

- Servizio Polizia Locale del Comune di Umbertide;
- Servizio Ambiente del Comune di Umbertide;
- Comando Stazione Carabinieri di Umbertide;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
CARIZIA LUCA